



IAIC



DGBIC



CREDA

DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

FONDATA E DIRETTA DA

Alberto M. Gambino

COMITATO DI DIREZIONE

Valeria Falce, Giusella Finocchiaro, Oreste Pollicino,

Giorgio Resta, Salvatore Sica

1° Febbraio 2017

Il Cyber-bullismo: un nuovo fenomeno in ascesa

Pierpaolo Arganelli

COMITATO SCIENTIFICO

Guido Alpa, Giovanni Comandè, Gianluca Contaldi, Vincenzo Di Cataldo,

Giorgio Florida, Gianpiero Gamaleri, Gustavo Ghidini, Andrea Guacero,

Mario Libertini, Francesco Macario, Roberto Mastroianni, Giorgio Meo,

Cesare Mirabelli, Enrico Moscati, Alberto Musso, Luca Nivarra,

Gustavo Olivieri, Cristoforo Osti, Roberto Pardolesi, Giuliana Scognamiglio,

Giuseppe Sena, Vincenzo Zeno-Zencovich, Andrea Zoppini

E

Margarita Castilla Barea, Cristophe Geiger, Reto Hilty, Ian Kerr, Jay P. Kesan,

David Lametti, Fiona MacMillan, Maximiliano Marzetti, Ana Ramalho,

Maria Pàz Garcia Rubio, Patrick Van Eecke, Hong Xue



Nuova

Editrice

Universitaria

La rivista è stata fondata nel 2009 da Alberto M. Gambino ed è oggi pubblicata dall'Accademia Italiana del Codice di Internet (IAIC) sotto gli auspici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche e istituti culturali (DGBIC) e dell'Università Europea di Roma con il Centro di Ricerca di Eccellenza del Diritto d'Autore (CREDA). Tutti i diritti sono dell'IAIC.

Comitato dei Valutazione Scientifica

EMANUELA AREZZO (Un. Teramo), EMANUELE BILOTTI (Un. Europea di Roma), FERNANDO BOCCHINI (Un. Federico II), ROBERTO BOCCHINI (Un. Parthenope), ORESTE CALLIANO (Un. Torino), LOREDANA CARPENTIERI (Un. Parthenope), VIRGILIO D'ANTONIO (Un. Salerno), FRANCESCO DI CIOMMO (Luiss), PHILIPP FABBIO (Un. Reggio Calabria), MARILENA FILIPPELLI (Un. Tuscia), CESARE GALLI (Un. Parma), MARCO MAUGERI (Un. Europea di Roma), ENRICO MINERVINI (Seconda Un.), MARIA CECILIA PAGLIETTI (Un. Roma Tre), ANNA PAPA (Un. Parthenope), ANDREA RENDA (Un. Cattolica), ANNARITA RICCI (Un. Chieti), FRANCESCO RICCI (Un. LUM), GIOVANNI MARIA RICCIO (Un. Salerno), CRISTINA SCHEPISI (Un. Parthenope), BENEDETTA SIRGIOVANNI (Un. Tor Vergata), GIORGIO SPEDICATO (Un. Bologna), ANTONELLA TARTAGLIA POLCINI (Un. Sannio), RAFFAELE TREQUATTRINI (Un. Cassino), DANIELA VALENTINO (Un. Salerno), FILIPPO VARI (Un. Europea di Roma), ALESSIO ZACCARIA (Un. Verona).

Norme di autodisciplina

1. La pubblicazione dei contributi sulla rivista "Diritto Mercato Tecnologia" è subordinata alla presentazione da parte di almeno un membro del Comitato di Direzione o del Comitato Scientifico e al giudizio positivo di almeno un membro del Comitato per la Valutazione Scientifica, scelto per rotazione all'interno del medesimo, tenuto conto dell'area tematica del contributo. I contributi in lingua diversa dall'italiano potranno essere affidati per il referaggio ai componenti del Comitato Scientifico Internazionale. In caso di pareri contrastanti il Comitato di Direzione assume la responsabilità circa la pubblicazione.
 2. Il singolo contributo è inviato al valutatore senza notizia dell'identità dell'autore.
 3. L'identità del valutatore è coperta da anonimato.
 4. Nel caso che il valutatore esprima un giudizio positivo condizionato a revisione o modifica del contributo, il Comitato di Direzione autorizza la pubblicazione solo a seguito dell'adeguamento del saggio.
- La Rivista adotta un Codice etico e di buone prassi della pubblicazione scientifica conforme agli standard elaborati dal Committee on Publication Ethics (COPE): Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Comitato di Redazione – www.dimt.it – dimt@unier.it

PIERPAOLO ARGANELLI, MARCO BASSINI, SIMONA CASTALDO, GIORGIO GIANNONE CODIGLIONE, FRANCESCA CORRADO, CATERINA ESPOSITO, MONICA LA PIETRA, GAETANO MARINO, SILVIA MARTINELLI, DAVIDE MULA (Coordinatore), ALESSIO PERSIANI, ROSARIA PETTI, MARTINA PROVENZANO (Vice-Coordinatore), MATILDE RATTI, VALENTINA ROSSI, SILVIA SCALZINI

Sede della Redazione

Accademia Italiana del Codice di Internet, Via dei Tre Orologi 14/a, 00197 Roma, tel. 06.3083855, fax 06.3070483, www.iaic.it, info@iaic.it

Il Cyber-bullismo: un nuovo fenomeno in ascesa

Pierpaolo Arganelli

Università Europea di Roma

Abstract: Il cyber-bullismo è un nuovo e complesso fenomeno sociale che associa il peggio del “vecchio” bullismo con le nuove tecnologie ed in particolare al mondo dei social network e di internet. Il cyber-bullismo al contrario del suo predecessore non presenta una tipologia di soggetto predefinito; chiunque può essere un cyber-bullo, basta una connessione internet e un dispositivo che sappia scattare foto o fare filmati. Ciò che rende altamente pericoloso il cyber-bullo è la sua capacità di trasformare la bellezza di un mondo interconnesso e potenzialmente infinito in un’arma da usare contro le sue vittime e che lo fa sentire invincibile. Si vedrà che la capacità e la rapidità di diffusione di filmati o/e foto offensivi nel web e sui social è quasi inarrestabile. Il cyber-bullismo si sta diffondendo nel mondo moderno molto di più del suo antenato. I cyber-bulli non si trovano solo nelle scuole ma anche nei centri di aggregazione giovanile quali campi da gioco, palestre, bar ecc. In questo articolo saranno analizzate tutte le forme teorizzate di bullismo, incrociando i dati e le definizioni dei vari paesi europei.

L’Europa e l’Italia devono reagire quanto prima a questa nuova minaccia che si sta diffondendo grazie alla continua nascita di nuove tecnologie collegate ad internet e alla sempre maggiore accessibilità da parte anche dei minori ai social network e al mondo del web. L’articolo analizzerà il cyber-bullismo partendo dalle origini e dalle prime definizioni, proseguendo con l’illustrazione dei dati che emergono dall’analisi del fenomeno all’interno del sistema scolastico italiano e concludendo con un’analisi unica della normativa vigente in Italia.

Cyberbullying is a new and complex social phenomenon which combines the worst aspects of the "old" bullying with new technologies, especially in the world of social networks and the Internet. Cyberbullying, unlike its predecessor, does not have a typology of specific person; anyone might be a cyberbully: all you need is an Internet connection and a device capable of taking pictures or making videos. What makes a cyberbully extremely dan-

gerous is his ability to transform the beauty of an interconnected and potentially infinite world into a weapon to be used against his victims and that makes him feel invincible. As we can see, the capacity and speed with which videos and/or offensive pictures/photos spread on the web and on social networks is almost unstoppable. Cyberbullying is spreading in the modern world much more than its ancestor did. We can find cyberbullies not only in schools, but also in youth centres such as playgrounds, gyms, cafés etc. In this article all theorised forms of bullying will be analysed, by cross-checking the data and the definitions of the various European Countries.

Europe and Italy must react as soon as possible against this threat that is spreading thanks to the continuous emergence of new technologies related to the Internet and to the increasing accessibility, by minors, also to social networks and the web world. The article will analyse cyberbullying from the origins and the first definitions, through the illustration of the data emerging from the analysis of the phenomenon within the Italian school system and concluding with a unique analysis of the current legislation in Italy.

Sommario: 1. Origini e definizioni del cyber-bullismo – 2. La situazione nelle scuole medie e superiori italiane – 3. La normativa di riferimento – 4. Conclusioni – 5. Note.

1. Origini e definizioni del cyber-bullismo

Nel 2005, Bill Belsey¹ fu il primo a coniare il termine cyber-bullismo per descrivere l'uso delle nuove tecnologie che ha come fine quello di supportare un comportamento deliberatamente e ripetutamente ostile nei confronti di altri individui.

Nel 2006, Alcuni autori tra i quali P.Smith² fornirono una prima classificazione delle tipologie di cyber-bullismo basata sul tipo di strumento usato

¹ Vedi Biografia <http://www.billbelsey.com/>

² P.Smith; J.Mahdavi; M.Carvalho e N.Tippett, *An investigation into cyberbullying, its forms, awareness and impact, and the relationship between age and gender in cyberbullying*, Goldsmiths College, University of London, London, 2006.

dal cyber bullo per colpire la vittima: 1) sms; 2) mms; 3) chiamate; 4) e-mail; 5) *chatrooms*; 6) messaggistica istantanea; 7) siti web.

Nello stesso anno altri autori come N. Willard³ hanno optato per un diverso tipo di classificazione basato sul tipo di azione perpetrata e non sullo strumento utilizzato. Secondo tale ultima classificazione le tipologie di cyber-bullismo si suddividono in:

a) *Flaming*: ossia "infiammare". Tale termine indica l'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari mirati a suscitare battaglie e conflitti verbali online, tra due o più soggetti, che si affrontano ad "armi pari" sul web con botta e risposta spesso coperte dall'anonimato dei nickname. In questo tipo di cyber-bullismo può non essere presente una "vittima" in senso proprio in quanto tutti i partecipanti si possono rispondere per una durata temporale determinata dall'attività on line condivisa. Il *flaming* può essere, infatti, circoscritto ad una o più conversazioni che avvengono nelle chat oppure si può caratterizzare per la partecipazione ai videogiochi interattivi su internet. In questo secondo caso, ad esempio, vengono presi di mira, con insulti e minacce, i principianti che, con il pretesto di errori inevitabilmente connessi all'inesperienza, diventano oggetto di discussioni aggressive. Il divertimento sembra collegato, allora, non solo alla partecipazione al game interattivo, ma soprattutto al piacere di insultare o minacciare il nuovo arrivato che, sentendosi protetto dall'anonimato e dalla conseguente, presunta, invisibilità, può rispondere egli stesso in modo fortemente aggressivo alle provocazioni, alimentandole. È bene, però, precisare che una lunga sequenza di messaggi insultanti e minacciosi c.d. "*flame war*" potrebbe, in alcuni casi, precedere una vera e propria aggressione nella vita reale ove venga scoperta, in modo casuale e non, l'identità nascosta.

I caratteri principali di questa forma di cyber-bullismo, il cui soggetto attua un comportamento c.d. deviante, si possono riassumere con: l'intenzionalità, l'escalation simmetrica (contendenti in posizione *one up* che lottano per l'affermazione del potere) e la durata circoscritta all'attività on line condivisa.

³ N. Willard, *Cyberbullying and Cyberthreats*, 2006, US Department of Education, <http://csriu.org> e <http://ciberbully.org>.

b) *Harassment* o “molestia”, consiste in messaggi scortesi, offensivi, insultanti, disturbanti, che vengono inviati ripetutamente nel tempo, attraverso E-mail, SMS, MMS, telefonate sgradite o talvolta mute. A differenza del *flaming*, sono qui riconoscibili le proprietà della “persistenza” (il comportamento aggressivo è reiterato nel tempo) e della “asimmetria di potere” tra il cyber-bullo (o i cyber-bulli) e la vittima. Si tratta, dunque, di una relazione “sbilanciata” nella quale, come nel tradizionale bullismo, la vittima è sempre in posizione *one down*⁴, subisce, cioè, passivamente le molestie o, al massimo, tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni. Può talvolta anche accadere che la vittima replichi ai messaggi offensivi con comunicazioni altrettanto scortesi ed aggressive, ma, differentemente da quanto avviene nel *flaming*, l'intento è unicamente quello di far cessare i comportamenti molesti. In alcuni casi, il cyber-bullo, per rafforzare la propria attività offensiva, può anche coinvolgere i propri contatti on line (mailing list), che, magari, pur non conoscendo direttamente lo studente target, si prestano a partecipare alle aggressioni on line⁵.

I caratteri principali di questa seconda forma di cyber-bullismo sono intenzionalità, relazione complementare rigida (persecutore in posizione *one up*, vittima in posizione *one down*), persistenza, talvolta stabilizzata dal contributo attivo e richiesto di altri utenti della rete (reclutamento volontario). Inoltre a differenza del *flaming*, nell'*harassment* il soggetto attua un comportamento criminale non deviante.

c) *Cyberstalking*. Quando l'*harassment* diviene particolarmente insistente ed intimidatorio e la vittima comincia a temere per la propria sicurezza fisica, il comportamento offensivo assume la denominazione di cyber-persecuzione. È facile riscontrare il *cyberstalking* nell'ambito di relazioni fortemente conflittuali con i coetanei o nel caso di rapporti sentimentali interrotti. In questo caso, il cyber-bullo, oltre a minacciare la vittima di aggressioni fisiche può diffondere materiale riservato in suo possesso (fotografie

⁴ P.Watzlawick; J.H.Beavin; D.D.Jackson, *Pragmatica della comunicazione umana. Studio dei modelli interattivi, delle patologie e dei paradossi*, 1971, Astrolabio Ubaldini.

⁵ Si potrebbe definire il fenomeno “harassment con reclutamento volontario”, Pisano, 2008.

sessualmente esplicite, videoclip intimi, manoscritti personali) nella rete. Come per l'*harassment* il comportamento attuato dal *cyberstalker* è un comportamento criminale e può essere perseguito ai sensi dell'art. 612-bis del codice penale introdotto dalla legge del 24 aprile 2009 n. 38 che ha introdotto per la prima volta in Italia il reato di “atti persecutori” senza tuttavia prevedere una normativa apposita per questo nuovo fenomeno.

I caratteri principali di questa terza forma di cyber-bullismo sono l'intenzionalità, la relazione complementare rigida, la persistenza, il grave pericolo per l'incolumità fisica della vittima.

d) *Denigration*. L'obiettivo del cyber-bullo è, in questo caso, quello di danneggiare la reputazione o le amicizie di un coetaneo, diffondendo on line pettegolezzi e/o altro materiale offensivo. I cyber-bulli possono, infatti, inviare o pubblicare su internet immagini (fotografie o video) alterate della vittima, ad esempio, modificando il viso o il corpo dello studente target al fine di ridicolizzarlo, oppure rendendolo protagonista di scene sessualmente esplicite, attraverso l'uso di fotomontaggi. In questi casi, i coetanei che ricevono i messaggi o visualizzano su internet le fotografie o i videoclip non sono, necessariamente, le vittime (come, invece, prevalentemente avviene nell'*harassment* e nel *cyber-stalking*) ma spettatori, talvolta passivi del cyber-bullismo (quando si limitano a guardare), più facilmente attivi ove scaricano il materiale, lo rigirano ad altri amici, lo commentano ecc. Dunque, a differenza di quanto avviene nel *cyber-stalking*, l'attività offensiva ed intenzionale del cyber-bullo può concretizzarsi in una sola azione (ad es.: pubblicare una foto ritoccata del compagno di classe), capace di generare, con il contributo attivo, ma non necessariamente richiesto, degli altri utenti di internet⁶, effetti a cascata non prevedibili. La *denigration* è la forma di cyber-bullismo più comunemente utilizzata dagli studenti contro i loro docenti. Numerosi sono, infatti, i videoclip, gravemente offensivi, presenti su internet, riportanti episodi della vita in classe.

I caratteri principali di questa quarta forma di cyber-bullismo sono l'intenzionalità, la relazione complementare rigida, spesso la persistenza, il

⁶ C.d. “reclutamento involontario”, Pisano, 2008.

contributo attivo ma non necessariamente richiesto degli spettatori. In questi casi il comportamento è deviante che, nei casi più gravi, diviene criminale.

e) *Impersonation*. Se uno studente viola l'account di qualcuno può farsi passare per questa persona e inviare messaggi con l'obiettivo di dare una cattiva immagine della stessa, crearle problemi o metterla in pericolo, danneggiarne la reputazione o le amicizie come ad esempio uno studente che, dopo essersi impossessato dell'account di un coetaneo, invia messaggi minacciosi ai compagni di classe o ai docenti, dalla mail dell'ignaro proprietario.

I caratteri principali di questa quinta forma di cyber-bullismo sono l'intenzionalità, la relazione complementare rigida, la durata circoscritta nel tempo (fino a quando la vittima scopre la violazione dell'account). Il tipo di comportamento è indubbiamente criminale in quanto configurabile come furto d'identità, diffamazione della persona a cui è stata rubata l'identità, ingiuria e/o minaccia nei confronti dei destinatari di tali messaggi.

f) *Outing And Trickery/Sexting*. Con il termine *outing* si intende una forma di cyber-bullismo attraverso la quale, il cyber-bullo, dopo aver "salvato" (registrazione dati) le confidenze spontanee (*outing*) di un coetaneo (SMS, Chat, ecc), o immagini riservate ed intime, decide, in un secondo momento, di pubblicarle su un Blog e/o diffonderle attraverso E-mail, chat di gruppo ecc. In altri casi, il cyber-bullo può sollecitare, con l'inganno (*trickery*), "l'amico" a condividere online segreti o informazioni imbarazzanti su sé stesso o un'altra persona per poi diffonderli ad altri utenti della rete, o minacciarlo di farlo qualora non si renda disponibile ad esaudire le sue richieste anche avente natura sessuale. Il cyber-bullo può, dunque, avere inizialmente un rapporto bilanciato con la futura vittima per poi assumere una posizione prevaricatoria e contare sul contributo attivo ma non necessariamente richiesto degli altri navigatori di internet.

I caratteri principali di questa sesta forma di cyber-bullismo sono l'intenzionalità, la relazione inizialmente bilanciata che rapidamente evolve in complementare rigida, talvolta la persistenza, il contributo attivo ma non necessariamente richiesto degli spettatori. In questi casi il comportamento è deviante che, nei casi più gravi, diviene criminale.

g) *Exclusion*. Il Cyber-bullo decide di escludere intenzionalmente un coetaneo da un gruppo online (“lista di amici”), da una chat, da un game interattivo o da altri ambienti protetti da password. È bene precisare che la leadership di un giovane studente è, attualmente, determinata non solo dai contatti che ha nella vita reale ma anche dal numero di “amici” raggiungibili on line. L’*exclusion* è, allora, una severa punizione, impartita dai coetanei, che, determinando una netta riduzione di collegamenti amicali, riduce la popolarità, dunque, il potere.

I caratteri principali di questa settima forma di cyber-bullismo sono l’intenzionalità, la relazione complementare rigida, la persistenza, il contributo attivo e richiesto degli spettatori. Il tipo di comportamento in questi casi è esclusivamente deviante non potendosi configurare come reato ma rientrando anzi nelle libertà personali di ciascun individuo.

Oltre a queste sette tipologie di cyber-bullismo. Aftab (2007) e Smith (2007) inseriscono, inoltre, tra le diverse forme di cyber-bullismo, anche il:

h) *Cyberbashing*. Questa tipologia di cyber bullismo è quella più simile al bullismo conosciuto in quanto si configura ove per esempio un ragazzo o un gruppo di ragazzi picchiano o danno degli schiaffi ad un coetaneo, mentre altri riprendono l’aggressione con il videotelefonino. Le immagini vengono, poi, pubblicate su internet e visualizzate da utenti ai quali la rete offre, pur non avendo direttamente partecipato al fatto, occasione di condivisione on line; possono commentare, aprire discussioni, votare il video preferito o più “divertente”, consigliarne la visione ad altri ecc.

I caratteri principali di questa ottava forma di cyber-bullismo sono l’intenzionalità, la relazione complementare rigida, talvolta persistenza, il reclutamento involontario. Il tipo di comportamento è indubbiamente criminale in quanto configurabile in vari reati quali le percosse, le lesioni, l’aggressione e la diffamazione che si configura vista l’umiliazione che la vittima riceve venendo diffuso al pubblico il fatto costituente reato.

2. La Situazione delle scuole medie e superiori italiane

In Italia, come in molti altri paesi europei ed occidentali, il bullismo si è evoluto in cyber-bullismo. Lo dimostra un recente rapporto del Censis in cui viene mostrato come per il 77% dei presidi delle scuole italiane medie e superiori è il web l'ambiente dove avvengono più frequentemente i fenomeni di bullismo. Questo dato è allarmante se paragonato ai dati relativi ad altri luoghi fino a ieri dominanti quali i luoghi di aggregazione dei giovani (47%), il tragitto tra casa e scuola (35%) o all'interno della scuola stessa (24%)⁷.

Il 52% dei dirigenti d'istituto, spiega il rapporto, ha dovuto gestire personalmente episodi di cyber-bullismo, il 10% casi di *sexting* ed il 3% casi di adescamento online. Per il 45% dei presidi il cyber-bullismo ha interessato non più del 5% dei loro studenti, ma per il 18% dei dirigenti scolastici il *sexting* vede coinvolto tra il 5% e il 30% dei ragazzi.

Il cyber-bullismo è un fenomeno difficile da mettere a fuoco, data la grande varietà di comportamenti che possono essere qualificati come bullismo digitale, ma il 77% dei presidi ritiene il cyber-bullismo un vero e proprio reato. Infatti nel 51% dei casi accaduti il preside si è dovuto rivolgere alle forze dell'ordine. Nell'era della comunicazione digitale, dove il 91% dei giovani tra 14 e 18 anni è iscritto ad almeno un social network e l'87% usa uno *smartphone* connesso a internet, il Censis e la Polizia Postale e delle Comunicazioni hanno avviato un comune percorso di ricerca per capire meglio le implicazioni dell'uso delle nuove tecnologie da parte degli adolescenti. L'obiettivo del progetto è costruire un quadro di analisi utile alla progettazione di campagne di sensibilizzazione per promuovere un impiego dei media digitali sempre più consapevole sia delle loro straordinarie potenzialità, sia dei rischi connessi.

La Scuola Superiore di Polizia ha iniziato un processo di consultazione con i dirigenti scolastici e i funzionari della Polizia di Stato operanti nel settore; i risultati della prima fase di tali consultazioni sono stati i seguenti:

⁷ Dati estrapolati da comunicati stampa Censis: 10/03/2016 (vedi http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=121051) e 04/12/2015 (vedi http://www.censis.it/7?shadow_comunicato_stampa=121037)

- Praticamente tutte le scuole hanno un sito internet, che nel 65% dei casi è gestito dai docenti, nel 16% da personale non docente e nel 12% da consulenti esterni.
- Nell'86% delle scuole esiste una rete wi-fi, che solo nel 5% degli istituti è liberamente accessibile agli studenti.
- Il 93% delle scuole ha un laboratorio multimediale, che però solo nel 17% dei casi è aperto anche oltre l'orario scolastico.
- Il 46% dei presidi è a conoscenza dell'esistenza di una pagina sui social network che riguarda la scuola, anche se nel 55% dei casi è gestita dagli studenti.
- Nel 47% delle scuole il responsabile della sicurezza informatica è un insegnante, nel 34% un consulente esterno e nel 19% un operatore amministrativo.

In questa indagine inoltre si è voluto conoscere cosa pensano i dirigenti scolastici del cyber-bullismo e tramite la loro esperienza diretta comprendere al meglio la portata del fenomeno.

I risultati emersi da tale indagine sono allarmanti. Il 70% dei dirigenti scolastici ha dichiarato che i cyber-bulli sono indifferentemente maschi o femmine, per il 19% invece sono in prevalenza ragazze e per l'11% ragazzi; il che ci permette di asserire che il cyber-bullismo non è esclusivamente legato ad un genere e che anzi il c.d. sesso debole è di poco più propenso ad avere tali comportamenti. È opinione dei dirigenti (90%) che il fenomeno del cyber-bullismo sia più grave del bullismo, in quanto più doloroso per chi ne subisce le conseguenze e più rapido e duraturo negli effetti negativi sulla reputazione personale. Secondo il 78% dei presidi i cyber-bulli tendono a colpire i ragazzi psicologicamente più deboli.

Per l'81% dei dirigenti scolastici i genitori tendono a minimizzare il problema, ritenendo il bullismo digitale poco più che uno scherzo tra ragazzi. Per il 49% dei presidi la maggiore difficoltà da affrontare è proprio rendere consapevoli i genitori della gravità dell'accaduto, per il 20% capire esattamente cosa sia successo. Secondo l'89% delle opinioni raccolte il cyber-bullismo è più difficile da individuare rispetto a episodi di bullismo tradizio-

nale, perché gli adulti sono esclusi dalla vita online degli adolescenti, e spesso a causa della policy del social network non possono accedere ai profili dei propri figli se non con una sentenza passata in giudicato.

Il 93% dei presidi ritiene poi che l'esempio dei genitori influenzi molto o abbastanza il comportamento dei cyber-bulli.

La notizia confortante proveniente dai dati Censis è che il 39% delle scuole ha già attuato alcune azioni specifiche contro il cyber-bullismo previste dalle linee di orientamento del Ministero dell'istruzione e il 63% intende farlo nel corso di questo anno scolastico. Tuttavia nel 36% degli istituti la partecipazione non va oltre la metà circa dei genitori e nel 59% dei casi si ferma solo a pochi genitori. Il 48% delle scuole che hanno avviato un programma di contrasto al cyber-bullismo ha attivato un programma di informazione rivolto ai genitori e il 43% uno sportello di ascolto. Solo il 10% delle scuole ha un vero e proprio programma di monitoraggio attraverso questionari rivolti a studenti e genitori.

3. La normativa di riferimento

La domanda che ci si deve porre ora è: “qual è la normativa di riferimento per proteggere le vittime dal cyber-bullo?”

In Europa il fenomeno è noto da tempo nella sua gravità tanto che la Commissione europea ha istituito la giornata del *Safer Internet Day*, nonché un tavolo apposito per la promozione di un utilizzo sicuro e responsabile dei nuovi media tra i più giovani, anche ai sensi della decisione *1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2008*.

In Italia i principi costituzionali sono sicuramente l'art. 3 che stabilisce l'uguaglianza formale e sostanziale fra individui e principio di non discriminazione, gli articoli 33 e 34 che stabiliscono il diritto allo studio e alla libertà di insegnamento e che ci forniscono una prima risposta.

Da un punto di vista penale, alcuni comportamenti del cyber bullo possono essere qualificati come “condotte vessatorie e persecutorie” rientrando quindi nella fattispecie di reato prevista dall'art.612 c.p. relativo al c.d. *stalking*. È infatti pacifico notare che alcune dinamiche comportamentali messe

in atto dal cyber-bullo di fatto distruggono la qualità della vita della vittima facendola precipitare in un'atmosfera di ansia, paura, depressione e caduta dell'autostima portandola a volte a chiudere il proprio profilo social, cambiare numero di cellulare o nei casi più gravi costringendola a cambiare scuola come nei casi di *cyber-stalking* [supra par.1, let.c]. In altri casi il cyber-bullo può porre in essere comportamenti che integrano altre fattispecie di reato. I principali sono:

- a) Istigazione a delinquere art.414 c.p. (come nel caso di *cyberbashing* [supra par.1, let.h]);
- b) Percosse art.581 c.p.; (come nel caso di *cyberbashing*);
- c) Lesioni personali art.582 c.p.; (come nel caso di *cyberbashing*);
- d) Ingiuria art.594 c.p.; (come nei casi di flaming [supra par.1, let.a], harassment [supra par.1, let.b] e *cyber-stalking*);
- e) Diffamazione art.595 c.p.; (come nell'*outing* and *trickery/sexting* [supra par.1, let.f], nella *denigration* [supra par.1 lett.d]);
- f) Pornografia minorile art.600 ter c.p.⁸ (come nel caso del *outing* e *trickery/sexting*);
- g) Violenza privata art.610c.p; (come nel caso di *cyberbashing*);
- h) Minaccia art.612 c.p.; (come nei casi di *harassment* e *cyber-stalking*);
- i) Danneggiamento art.635 c.p; (come nel caso di *cyberbashing*);
- j) Furto di identità (nell'*impersonation* [supra,par.1lett.e], e nell'*outing* and *trickery/sexting*), punibile a querela di parte che viene ricondotto dalla giurisprudenza di legittimità nell'ambito del reato di cui all'art. 494 c.p., relativo alla "sostituzione di persona"; le altre fonti sono: *decreto legislativo n. 231/2007, art. 55 c.9*, di recepimento della *Direttiva europea 2005/60/CE*; il *Codice della Privacy (D.lgs. n. 196/2003, art. 1)*, che prevede che i dati personali siano diritti inviolabili e la *legge 15 febbraio 2012, n. 12*, "Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica".

In alcuni casi è necessario operare un corretto bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e gli altri diritti della personalità, quali l'onore,

⁸ Vedi Cort. Cass. Sez. III, Sent. n. 27252 del 5 giugno 2007 e analisi di A. L. Pennetta, *La responsabilità giuridica per atti di bullismo*, Linea Professionale, 2014.

la reputazione e l'identità personale senza mai però sottovalutare il problema pensando che un comportamento ascrivibile al cyber-bullismo sia meramente una "ragazzata".

Il fenomeno del cyber-bullismo, va precisato, non è limitato ai rapporti tra minori. Infatti, molto spesso viene perpetrato anche da adulti a discapito di altri adulti, ma in questo caso si tende ad identificarlo, nella maggioranza degli stati, come nel *cyberstalking*, includendo in esso anche il furto di identità, le molestie e le minacce tra soggetti over 18. Inoltre, il cyber-bullismo non va confuso con il *cyber-baiting*, una versione di bullismo in cui gli studenti tormentano i loro insegnanti catturandone la reazione con un cellulare e inserendo il video o la foto online per umiliarli di fronte a tutti.

L'insegnante che viene a conoscenza di tali comportamenti ha l'obbligo in qualità di pubblico ufficiale (art.357 c.p.) di riferire tali notizie all'Autorità Giudiziaria. L'inadempienza di tale comportamento da parte dell'insegnante comporta una sanzione penale ai sensi dell'art.361 c.p.. Tale responsabilità ha dei limiti territoriali e temporali, essa cessa e si trasla su chi detiene la patria potestà al termine dell'orario scolastico e al fuori della struttura scolastica.

Da un punto di vista civile, la norma dominante è senza dubbio l'art.2043 c.c. con una distinzione nei casi in cui il cyber-bullo sia maggiorenne o minore ed in questo secondo caso possono essere ritenuti responsabili anche gli insegnanti e la scuola ai sensi dell'art.2048 c.c., con seguente suddivisione dell'obbligo al risarcimento dei danni. La legge tuttavia prevede la non responsabilità di chi provi di non aver potuto impedire il fatto dannoso, dimostrando di aver adottato in via preventiva, le misure organizzative idonee ad evitarlo vigendo de facto il principio di presunzione di colpa⁹.

Ad oggi non esiste una normativa unica che preveda il reato di cyber-bullismo nelle sue varie forme e questo è grave in un mondo che si è digitalizzato da anni e in cui il 99% degli alunni ha accesso ad un telefonino o ad un computer. Misure preventive adottate dalla scuola come il ritiro dei cellu-

⁹ Cass. Civile, sez. III, sentenza 21/09/2000, n°12501, in Altalex.com, *Danni compiuti a scuola: responsabilità dei genitori per "culpa in educando*, link: <http://www.altalex.com/documents/news/2008/08/29/danni-compiuti-a-scuola-responsabilita-dei-genitori-per-culpa-in-educando>.

lari all'ingresso o il sequestro degli stessi se in uso durante le lezioni non sono spesso accolte di buon grado dai genitori che in tal modo non aiutano la scuola.

Il Parlamento è a lavoro da diverso tempo. In data 18 giugno 2017 è entrata in vigore la legge n.71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”¹⁰. Questa legge è stata approvata in quarta lettura il 29 maggio 2017 dopo 3 anni di intenso lavoro. Essa è stata oggetto di approvazione da parte del Senato della Repubblica il 20 maggio 2015 (DDL A.C. n.3139) modificato dalla Camera dei Deputati il 20 settembre 2016 (DDL S. n.1261)¹¹. In questo primo tentativo di regolamentazione del fenomeno, il DDL prevedeva 8 articoli i quali sostanzialmente prevedono quanto segue:

1. Una definizione di bullismo e cyber-bullismo direttamente collegate¹².

2. La possibilità per il soggetto esercente la responsabilità del minore-vittima di richiedere al titolare del sito o del *social network* il c.d. diritto all'oblio ovvero l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati personali del minore. Ove il titolare non provveda entro 24 ore, l'interessato può rivolgersi con analoga richiesta¹³ al Garante della Privacy, il quale entro 48 ore dal ricevimento provvede ai sensi degli *articoli 143 e 144 del codice in materia di protezione dei dati personali*¹⁴. Risulta ad una prima lettura di questo secondo articolo che tale misura potrebbe risultare inefficace ed inefficiente in quanto essa prevede tempi di risposta delle autorità al fatto compiuto di 48-72 ore che nell'era digitale equivalgono ad anni vista la rapidità di diffusione di video e foto con contenuto pornografico o offensivo del minore. Ad esempio della rapidità di diffusione di un filmato o di una foto sul

¹⁰ Vedi: Gazzetta Ufficiale al seguente link: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-03&atto.codiceRedazionale=17G00085&elenco30giorni=false

¹¹ DDL S.1261 che assorbe S.1620 e C.3139. in Senato.it

¹² In tale testo art.1 c.2 viene definito cyberbullismo come:”Qualunque forma di pressione,aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione e si intende altresì qualunque forma di furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica”.

¹³ Presentata mediante segnalazione o reclamo.

¹⁴ Decreto legislativo 30.06.2003 n.196.

web e sui social ed il suo effetto sulla vittima si è avuto triste testimonianza in questi giorni nei casi di T. Cantone a Napoli, della ragazza di Rimini violentata dopo la discoteca e filmata dalle “amiche”¹⁵.

3. La creazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un tavolo tecnico per la prevenzione ed il contrasto al cyber-bullismo¹⁶, il cui compito sarà quello di redigere un piano d’azione per il contrasto al cyber-bullismo compatibile con direttive U.E. e di integrare tale piano d’azione con il codice di autoregolamentazione per la prevenzione ed il contrasto del cyber-bullismo. Tale codice sarà rivolto agli operatori che forniscono servizi di *social networking* e non solo, prevedendo la creazione di un marchio di qualità per tali servizi.

4. In ambito scolastico si prevede: A) l’emanazione di linee guida da parte del MIUR per la formazione, la prevenzione e il contrasto del fenomeno nelle scuole, prevedendo corsi di formazione del personale scolastico e la creazione di un referente per ogni scuola in modo da garantire l’acquisizione di competenze idonee sia teoriche che pratiche, anche per il sostegno ai minori-vittime. Quest’ottima iniziativa presenta tuttavia una criticità: Il referente. Il referente in quanto scelto all’interno dell’Istituto scolastico potrebbe non avere capacità obiettive sulla valutazione dell’evento, in quanto magari insegnante sia della vittima che dei cyber-bulli. È opinione di chi scrive che l’individuazione di un referente esterno, che faccia “da ponte” tra ragazzi e istituto scolastico, simile al ruolo dello psicologo, possa essere il metodo migliore sia per l’ottenimento di una valutazione più oggettiva dell’evento sia per il suo successivo contrasto. B) Gli USR (Uffici Scolastiche Regionali)

¹⁵ Vedi: in il Fatto Quotidiano, Rimini, “17enne ubriaca stuprata nel bagno della discoteca”. *Le amiche filmano e fanno girare il video su WhatsApp*, 14.09.2016, link: <http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/09/14/rimini-17enne-ubriaca-stuprata-nel-bagno-della-discoteca-le-amiche-filmano-e-fanno-girare-il-video-su-whatsapp/3032104/>

¹⁶ Composto da Rappresentanti del Ministero dell’Interno, del MIUR, Ministero del Lavoro, del Ministero della Giustizia, Ministero dello sviluppo economico, del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali e delle organizzazioni non governative già coinvolte nel programma “Safer Internet Center”.

dovranno promulgare dei bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali e forze dell'ordine, nonché associazioni per promuovere sul territorio il contrasto al fenomeno del cyber-bullismo. Speriamo che questa misura veda lo stanziamento di fondi sufficienti a contrastare il fenomeno. C) L'educazione all'uso consapevole della rete assume carattere di continuità curricolare tra i diversi ordini di scuola in particolare medie e superiori.

5. Rifinanziamento del fondo di cui *art.12 l. 18.03.2008 n.48*.

6. Ove querela o la denuncia non vengano presentate dai soggetti interessati per i reati 594, 595 e 612 c.p. o 167 del codice della privacy commessi mediante internet da minorenni di età superiore a 14 anni nei confronti di un altro minorenne è applicabile la procedura di ammonimento prevista *dall'art.8 della legge n.38 del 23.04.2009* e successive modificazioni.

Tale DDL 1261 è stato approvato ma nuovamente modificato dal Senato in data 31 Gennaio 2017 con 224 “sì”, 1 “no” e 6 astensioni, prendendo il nome di DDL 1261-B e rimandandolo alla Camera (A.C. 3139-B). Infine come scritto sopra la legge n.71 è stata approvata il 29 maggio 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017 ed entrata in vigore il 17 giugno 2017.

La nuova modifica ha apportato cambiamenti importanti.

La Camera aveva “riformato” il DDL con un'impronta prettamente repressiva estendendolo agli adulti, con il rischio di un'inapplicabilità a causa dell'intasamento dei contenziosi a carico del Garante per la privacy, senza, peraltro, dotarlo di congrue risorse. Per tali motivi il Parlamento ha deciso di modificare nuovamente il DDL trasformandolo in una legge con finalità di prevenzione e contrasto attraverso istanze di oscuramento, con processi di ammonimento pre-querela di concerto a scuole e famiglie.

A testimonianza di tale cambiamento di rotta la legge n.71 del 18 giugno 2017 ha subito le seguenti modifiche:

Dall'art.1 sparisce la definizione di “bullismo” e viene modificata integralmente quella di cyber-bullismo. Quest'ultimo ai sensi della nuova legge

non è più il “bullismo perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti telematici o informatici” ma è definito come: *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”*. Questa modifica che comporta lo scioglimento del legame bullismo e cyberbullismo ha conseguenze anche rispetto alle modifiche che dovevano essere apportate relativamente ai comportamenti più gravi del bullismo (violenza privata, diffamazione, stalking), alla versione del ddl che modificava l’articolo 612-bis del codice penale, prevedendo la reclusione da uno a sei anni per “atti persecutori attraverso strumenti informatici o telematici”, ne’ è più prevista la modifica al reato di “stalking” (612 bis del c.p.) con l’estensione della condotta anche a quelle commesse attraverso strumenti informatici o telematici.

È opinione di chi scrive che tale modifica sia il risultato diretto del sondaggio Censis, sopra citato, dove per la maggioranza della popolazione, sia scolastica che non, il fenomeno del cyber-bullismo sia da ricondursi ad una mera ragazzata senza effetti gravi sulla persona e che al contrario il bullismo sia notevolmente più serio. Questo orientamento si può ulteriormente desumere dall’ammontare stanziato per la promozione di “periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyber-bullismo” sui vari social media e canali di informazione pari a soli 50.000 euro annui nel triennio 2017-2019.

Il comma 3 dell’art.1 della legge prevede anche la definizione di gestore del sito internet: per il quale si intende il prestatore di servizi della società dell’informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti del sito in cui sono stati riscontrati i contenuti oggetto di cyber-bullismo.

La nuova legge pone la sua attenzione esclusivamente sui minori. L’art.2, infatti, prevede che ciascun minore avente più di 14 anni (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyber-bullismo può

inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete, conservandone l'originale. La norma viene modificata prevedendo, purtroppo, tempi ancora più lunghi dei precedenti. Infatti il gestore ha ventiquattro ore per rispondere all'istanza suddetta e non più dodici; se il soggetto responsabile non comunica di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In totale quindi per ottenere l'oscuramento si passa dalle 48-72ore precedentemente previste dal DDL alle 96 ore attuali. Questo allungamento dei tempi è inconcepibile vista la velocità di diffusione di un immagine/video su internet e tramite smartphone.

Le conseguenze di tali atti di cyber-bullismo vengono depenalizzate; l'attuale legge, al contrario del precedente disegno di legge, stabilisce esclusivamente una procedura di ammonimento, il questore convoca il minore insieme ad almeno un genitore, se non c'è querela o denuncia per i reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale. Tutto questo risponde al fine di responsabilizzare i minori autori di questo tipo di pressioni e atti, puntando sui servizi socio-educativi presenti sul territorio, in sinergia con le scuole. È opinione di chi scrive che ancora una volta si è sottovalutato il problema, scaricandolo sulle scuole e sulle strutture che offrono servizi socio-educativi senza però dotarle di adeguate risorse e senza considerare gli effetti che gesti come quelli del cyber-bullismo siano a volte più distruttivi del bullismo stesso per l'adolescente che li subisce.

L'art.3 conferma la nascita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyber-bullismo, che entro sessanta giorni dal suo insediamento redigerà un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyber-bullismo e realizza un piano per la raccolta dei dati per il monitoraggio. Il piano sarà integrato con un codice di coregolamentazione del fenomeno cyber-bullismo al quale dovranno

attenersi i fornitori di servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet.

Il piano prevede anche periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyber-bullismo, come detto sopra, con un budget di 50.000 euro annui per il triennio 2017-2019. Inoltre ogni anno, a partire dal 2018, il tavolo tecnico dovrà fornire una relazione annuale in merito alle attività svolte al MIUR che a sua volta lo trasmetterà alle Camere.

Il rifinanziamento del fondo di cui art.12 l. 18.03.2008 n.48 viene confermato così come le attività di formazione in ambito scolastico per la sicurezza dell'utilizzo di internet.

In ambito strettamente scolastico la legge conferma le norme previste nel ddl originale. Si rimanda perciò a quanto detto e analizzato ai punti 4A e 4B precedenti. L'unica aggiunta apportata consiste nel voler arrivare ad avere un ruolo attivo degli studenti e di ex studenti in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyber-bullismo nelle scuole. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della legge, dovranno quindi promuovere progetti personalizzati per sostenere le vittime di cyber-bullismo e a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori autori di cyber-bullismo. Chi scrive ha fortissime perplessità su questo punto. Come si può obbligare un minore a svolgere attività riparatorie o di utilità sociale senza un giudizio vincolante? Qual è il ruolo del dirigente scolastico in tutto questo? La scuola su quali basi giuridiche può obbligare un minore o il genitore del minore ad attività di rieducazione? Si rischia che il cyber-bullo possa scegliersi la punizione, cioè se partecipare o meno ai progetti previsti dalle associazioni ed enti locali in quanto in mancanza di giudizio vincolante di debita autorità si lascia il libero arbitrio. La legge prevede che il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyber-bullismo informi tempestivamente i genitori dei minori coinvolti e che i regolamenti scolastici prevedano esplicite sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità degli atti compiuti; si ricorda che tali sanzioni disciplinari non possono obbligare un minore a fare qualcosa e che il patto educativo di corresponsabilità non vincola strettamente il minore ed il genitore al pari di una sentenza emessa da un giudice. Infatti ad esempio il genitore del cyberbullo, ove quest'ultimo

venisse sanzionato con la sospensione o altra misura ritenuta dal genitore sproporzionata, potrebbe tranquillamente far cambiare scuola al figlio/a se il fatto e le sue conseguenze si fossero realizzati prima del mese marzo, termine di scadenza per ottenere il nulla-osta, senza alcuna ripercussione sulla carriera scolastica ed educativa del cyber-bullo. Pensiamo se questo trasferimento avvenisse in una scuola vicina, magari nello stesso paese o quartiere... è questa una norma che tutela la vittima?

4. Conclusioni

Come si è fatto notare il presente *DDL S.1261B* risultava essere incompleto in alcune parti e lacunoso. Si auspicava quindi un cambiamento di direzione e di marcia da parte del legislatore nelle aule del Senato per quanto riguarda la normativa e da parte di tutti i soggetti interessati verso una maggiore collaborazione scuola-famiglia e una procedura vincolante che non lasciasse tempo e spazio al cyber-bullo di massimizzare l'effetto sulla vittima. Per il contrasto del fenomeno del cyber-bullismo si ha bisogno di soluzioni più rapide ed efficaci che tutelino il minore-vittima e puniscano il cyber-bullo, magari con la previsione di aggravanti legate alla diffusione dell'oggetto del fatto e/o la creazione di un reato specifico. Tuttavia la nuova legge ha peggiorato il DDL originale depenalizzando completamente il cyber-bullismo, sganciandolo prima dal bullismo in sé e successivamente de-rubricandolo a mera ragazzata da risolversi a scuola o in famiglia, senza contare che gli effetti dell'ammonimento si estinguono al compimento della maggiore età. La cosa positiva a parere di chi scrive è la creazione di un tavolo tecnico con esperti della materia previsto dal DDL e soprattutto la creazione del CNAC, Centro Nazionale Anti-Cyberbullismo. Le campagne mediatiche per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno sono buone intenzioni, ma insufficiente appare il budget di appena cinquanta mila euro annui per tre anni. L'autore pone le sue speranze nel tavolo tecnico e nel monitoraggio dei dati, sempre più allarmanti, al fine di elaborare un piano d'azione ed un codice di coregolamentazione che debelli un fenomeno in ascesa e per ora insufficientemente contrastato.

DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

Numeri Speciali

2016 **LO STATO ETICO GIURIDICO DEI CAMPIONI BIOLOGICI UMANI**
a cura di Dario Farace

La rivista “Diritto Mercato Tecnologia” intende fornire un costante supporto di aggiornamento agli studiosi e agli operatori professionali nel nuovo scenario socio-economico originato dall’interrelazione tra diritto, mercato e tecnologia, in prospettiva interdisciplinare e comparatistica. A tal fine approfondisce, attraverso studi nei settori privatistici e comparatistici, tematiche afferenti in particolare alla proprietà intellettuale, al diritto antitrust e della concorrenza, alle pratiche commerciali e alla tutela dei consumatori, al biodiritto e alle biotecnologie, al diritto delle comunicazioni elettroniche, ai diritti della persona e alle responsabilità in rete.

